

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3005 del 15/06/2021
Oggetto	: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla DUMEK s.r.l. per impianto destinato ad attività di realizzazione macchine automatiche per il packaging ubicato in Via Ottavio Garganelli n. 24, Comune di Pianoro (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3109 del 15/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla DUMEK s.r.l. per impianto destinato ad attività di realizzazione macchine automatiche per il packaging ubicato in Via Ottavio Garganelli n. 24, Comune di Pianoro (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla DUMEK s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di realizzazione macchine automatiche per il packaging sito a Pianoro, in via Ottavio Garganelli n. 24, c.a.p. 40065, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilate. Soggetto competente Comune di Pianoro;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Pianoro.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la DUMEK s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La DUMEK s.r.l., C.F. 02125100376, P.IVA 00549391209, con sede legale in via Minganti n. 7, Bologna, per l'impianto ubicato a Pianoro, in via Garganelli n. 24, c.a.p. 40065, ha presentato, nella persona di Silvia Adani, in qualità di procuratore speciale della DUMEK s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Savena Idice al prot. 14914 in data 27/10/2020 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Savena Idice, con propria nota prot. 14914 del 27/10/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 154892 del 27/10/2020, confluita nella **Pratica Sinadoc 13159/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 168653 del 20/11/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM una richiesta di integrazioni documentali per la componente emissioni (ri-trasmessa al Suap competente con nota prot. 171677 del 26/11/2020) e una richiesta di integrazioni documentali prot. 168682 del 20/11/2020 per la componente acustica, trasmesse entrambe dal SUAP competente alla DUMEK s.r.l. in data 26/11/2020.
- Hera S.p.A. con propria nota 103757 del 9/12/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 178670 del 10/12/2020, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. Savena Idice il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Pianoro con propria nota prot. 23036 del 18/12/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 186973 del 23/12/2020 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- La DUMEK s.r.l. ha presentato in data 8/1/2021 la documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti di Arpae con prot. 3527 del 12/1/2021.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 39299 del 12/3/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente una nota nella quale ha indicato come ancora insufficiente la documentazione per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 39312 del 12/3/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Il Comune di Pianoro con propria nota prot. 8518 del 03/05/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 69565 del 3/5/2021, ha ritenuto superabili le lacune documentali individuate da Arpae, non ravvisando motivi ostativi all’inserimento in AUA del nulla osta acustico, con prescrizioni.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.C – impatto acustico per attività industriali, commerciali e ricreative superiori a 2000 mq, cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 14/6/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della DUMEK s.r.l. ubicato in Via Garganelli n. 24, Comune di Pianoro (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Pianoro (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate e acque meteoriche di dilavamento”.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti come stabilito da concessione demaniale nel fosso di Rio San Bartolomeo. Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall’Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 178670 del 10/12/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 23036 del 18/12/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Savena Idice in data 27/10/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 13159/2020

Documento redatto in data 14/6/2021



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 140/20

Pianoro, li 17/12/2020

Spett.le

SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. n. 59/2013

**PARERE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
IN FOGNATURA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

IL RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, DUMEK srl , codice fiscale 2125100376 con sede legale in Bologna via Minganti n°7 – 7/A e stabilimento in Pianoro, via Nazionale 98/2-3 e via Garganelli n. 24, inerente all'attività di produzione di macchine automatiche, pratica Suap 140/20, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, emissioni in atmosfera e impatto acustico, relativa allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti da insediamento produttivo sito in Pianoro, via Garganelli n. 24, identificate in planimetrie come S1 e S2;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso da Hera spa in data 09/12/2020 prot. 103757 pervenuto via pec in data 15/12/2020 prot. 22726;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate alle domestiche originate dagli scarichi identificati negli elaborati tecnici come S1 e S2 provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via Garganelli n. 24 e via Nazionale n. 98/2-3, di proprietà della richiedente Ditta DUMEK SRL con sede legale in Bologna, via Minganti n. 7 -7/a titolare dello scarico, con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in acque superficiali.

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- b) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- c) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- d) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- e) di notificare al Comune, Hera e Arpa-Sac qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- f) di notificare ad Arpa-Sac, al Comune – Area VI Assetto del Territorio e Patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera sopra richiamato. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpa-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e

conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:

- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. 39/93 e l'art. 3bis comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 09 dicembre 2020
Prot. 00103757/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 20/04/2020	Num. prot.: 35261
	Data prot.: 11/05/2020	Num. prot.: 40404
	Data prot.: 28/05/2020	Num. prot.: 45721
	Data prot.: 26/08/2020	Num. prot.: 72395
	Data prot.: 27/08/2020	Num. prot.: 72620
	Data prot.: 31/08/2020	Num. prot.: 73528
	Data prot.: 24/09/2020	Num. prot.: 79446
	Data prot.: 27/10/2020	Num. prot.: 89717
	PA&S 85/2020	

Oggetto: Istanza di richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “DUMEK SRL”
Via Nazionale 98/2 – 98/3 – Via Garganelli n.24 - Comune di Pianoro
Unione dei Comuni Savena – Idice -SUAP Associato
Prot. 2020/0014914 – Pratica SUAP n.140/2020
Rif. ARPAE pratica Sinadoc.13159/2020
Istanza di richiesta per nuova AUA

In merito all'istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Maurizio Marchesini codice fiscale MRCMRZ58B05D158N, in qualità di rappresentante legale o titolare della ditta **“DUMEK SRL”** codice fiscale 02125100376 con sede legale in via Minganti n°7 – 7/A e stabilimento in via Nazionale 28/2 Pianoro (BO), inerente all'attività di produzione di macchine automatiche per packaging.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la presente istanza era inizialmente intestata a **“MARCHESINI GROUP SPA”** con sede legale in via Nazionale 100 Pianoro (BO) per essere volturata poi (Num. prot. 89717 del 27/10/2020 di Hera Spa) a **“DUMEK SRL”**;
- ✓ la richiesta del proponente l'istanza è motivata dal “Progetto di parziale demolizione di fabbricati esistenti con contemporanea ricostruzione e accorpamento finale” in area distinta al N.C.E.U. Foglio n. 25, Mapp. 693 sub 2,3,4 e mapp. 236 sub 2-3-6-16-17, rispettivamente in Via Nazionale 98/2-3 e Via Garganelli n°24 in Comune di Pianoro, Bologna.
- ✓ Il progetto prevede la demolizione parziale di fabbricati esistenti con contemporanea ricostruzione e accorpamento ai fabbricati esistenti.

- ✓ lo scarico dei reflui **S1**, di tipo industriale, è originato dal raffreddamento ad acqua della strumentazione presente nel laboratorio (senza contatti con prodotti chimici), e dalle acque del contro lavaggio del trattamento a osmosi, mentre le acque di rigenerazione dell'addolcitore sono raccolte separatamente e smaltite come rifiuto; tali scarichi per caratteristiche qualita-quantitative sono assimilati alle acque reflue di tipo domestico.
- ✓ i reflui dello scarico **S1** si immettono nel circuito delle acque reflue domestiche che recapitano nella pubblica fognatura mista di via Garganelli, nei punti **D1** e **D2**, per afferire al depuratore di Bologna - IDAR
- ✓ le acque reflue meteoriche originate dal dilavamento delle coperture dell'immobile sono stoccate in un apposito serbatoio per un loro eventuale riutilizzo e insieme alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dal piazzale si immettono, come stabilito da concessione demaniale, nel fosso di Rio San Bartolomeo;
- ✓ non si origineranno acque meteoriche contaminate e la vasca installata per il trattamento delle acque di prima pioggia non recapiterà in pubblica fognatura;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, in precedenza identificate;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Relativamente alle acque meteoriche non contaminate dei pluviali e dell'area esterna di transito, non essendo il corpo idrico recettore in carico alla scrivente società, l'espressione del presente parere ha valenza di valutazione di congruità tecnica;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto DUMEK Srl

comune di Pianoro - via Garganelli n° 24 e via Nazionale n°98/2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di realizzazione macchine automatiche per packaging svolta dalla DUMEK Srl nello stabilimento posto in comune di Pianoro, via Garganelli n° 34 e via Nazionale n°98/2, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società DUMEK Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ZONA RICARICA MULETTI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SMERIGLIATURA PLASTICA E METALLI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAPPALocale PROVE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO – 87 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m³) per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di

campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La messa in esercizio dell’impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E2 ed E3. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 31.05.2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società DUMEK Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E2, E3.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta DUMEK Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Savena Idice in data 27/10/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 13159/2020

Documento redatto in data 14/6/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della DUMEK s.r.l. ubicato in Via Garganelli n. 24, Comune di Pianoro (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la nota del Comune di Pianoro prot. 8518 del 03/05/2021 per la matrice impatto acustico.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegata nota comunale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Savena Idice in data 27/10/2020 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 13159/2020

Documento redatto in data 14/6/2021



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 140/20

Pianoro, li 03/05/2021

Spett.le **Arpae**
 Agenzia regionale
 prevenzione ambiente energia
 Emilia Romagna - APAM
 pec dirigen@cert.arpa.emr.it
 aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le **SUAP ASSOCIATO**
 Unione dei Comuni
 Savena Idice
 pec unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e p.c. Spett.le **Arpae**
 AAC Metropolitana
 pec aoobo@cert.arpa.emr.it

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, DUMEK srl, codice fiscale 2125100376 con sede legale in Bologna via Minganti n°7 – 7/A e stabilimento in Pianoro, via Nazionale 98/2-3 e via Garganelli n. 24, inerente all'attività di produzione di macchine automatiche, pratica Suap 140/20, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, emissioni in atmosfera e impatto acustico, relativa all' insediamento produttivo sito in Pianoro, via Garganelli n. 24;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni presentate in data 24/02/2021 prot. 3595;

Visto il parere sfavorevole di Arpae – sezione di Bologna, Sinadoc 13159/20 e 29038/20 pervenuto in data 12/03/2021 con prot. n. 4860, in risposta alle considerazioni in esso espresse, si precisa quanto segue:

- La ditta Dumek srl ha dichiarato con comunicazione prot. 3595 del 24/02/2021 di essere responsabile della manutenzione dell'impianto di climatizzazione e relative UTA presenti sul coperto del nuovo insediamento di via Garganelli n. 24, a servizio anche della parte di fabbricato ove risulta insediata la ditta Marchesini Group spa, nonché responsabile del rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla Zonizzazione acustica comunale;
- La relazione di impatto acustico prevede l'installazione di barriera acustica fonoassorbente a schermatura dell'impianto di insonorizzazione e il silenziamento delle marmitte, comportanti un abbattimento complessivo pari a 10-12 dB;
- Relativamente al contributo acustico della viabilità circostante, si precisa che il fabbricato ricade nella fascia di pertinenza acustica ai sensi del DPR 142/04 e della vigente Zonizzazione acustica comunale, per quanto riguarda la via Amendola (Fondovalle Savena), classificata Cb "strada extraurbana secondaria", maggiormente impattante rispetto alle altre viabilità minori confinanti con il fabbricato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene comunque opportuno che nella futura fase di collaudo, siano eseguite due campagne di monitoraggio in occasione dell'accensione dell'impianto di raffrescamento estivo e dell'accensione dell'impianto di riscaldamento invernale.

Copia della relazione di collaudo acustico dovrà essere trasmessa agli Enti competenti entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei rilievi acustici.

Qualora si riscontrasse il superamento dei limiti di emissione acustica previsti dalla vigente Zonizzazione acustica comunale, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire il rispetto di tali limiti.

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.